▼B

PROTOCOLLI

▼B

PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD

L'Unione e il Regno Unito,

VISTI i legami storici e il carattere durevole dei rapporti bilaterali tra l'Irlanda e il Regno Unito,

RAMMENTANDO che il recesso del Regno Unito dall'Unione pone una sfida notevole e unica per l'isola d'Irlanda, e riaffermando che i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continueranno a rivestire un'importanza fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola,

RICONOSCENDO che è necessario trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell'isola d'Irlanda al fine di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione,

AFFERMANDO che è opportuno tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data ("accordo britannico-irlandese"), compresi i successivi accordi e modalità di attuazione,

RICONOSCENDO che la cooperazione tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda è un elemento centrale dell'accordo del 1998 e che è essenziale per la riconciliazione e la normalizzazione delle relazioni sull'isola d'Irlanda, e rammentando i ruoli, le funzioni e le salvaguardie che competono all'Esecutivo dell'Irlanda del Nord, all'Assemblea dell'Irlanda del Nord e al Consiglio ministeriale nord-sud (comprese le disposizioni intercomunitarie), come indicato nell'accordo del 1998,

RILEVANDO che il diritto dell'Unione ha fornito un quadro di sostegno per le disposizioni dell'accordo del 1998 in materia di diritti, salvaguardie e parità di opportunità,

RICONOSCENDO che i cittadini irlandesi nell'Irlanda del Nord, per effetto del loro status di cittadini dell'Unione, continueranno a godere di diritti, opportunità e vantaggi, a esercitarli e ad avervi accesso, e che il presente protocollo dovrebbe rispettare e fare salvi i diritti, le opportunità e l'identità che discendono dalla cittadinanza dell'Unione per i cittadini dell'Irlanda del Nord che scelgono di far valere il diritto alla cittadinanza irlandese definito nell'allegato 2 "Dichiarazione relativa alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo vi), in relazione alla cittadinanza" dell'accordo britannico-irlandese,

SOTTOLINEANDO che, per assicurare la legittimità democratica, è opportuno prevedere un processo mediante il quale l'Irlanda del Nord possa esprimere democraticamente il suo consenso all'applicazione del diritto dell'Unione in virtù del presente protocollo,

RAMMENTANDO l'impegno del Regno Unito di proteggere la cooperazione nord-sud e la garanzia di evitare una frontiera fisica, comprese le infrastrutture fisiche o le verifiche e i controlli connessi,

▼B

CONSTATANDO che nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso il resto del mercato interno del Regno Unito,

SOTTOLINEANDO l'obiettivo condiviso dell'Unione e del Regno Unito di evitare controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile secondo la legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione,

RAMMENTANDO gli impegni assunti dall'Unione e dal Regno Unito che trovano riscontro nella relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, dell'8 dicembre 2017,

RAMMENTANDO che l'Unione e il Regno Unito hanno svolto un esercizio di mappatura da cui si evince che la cooperazione nord-sud si basa in misura significativa sul quadro giuridico e politico comune dell'Unione,

CONSTATANDO che pertanto il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta sfide sostanziali per il mantenimento e lo sviluppo della cooperazione nord-sud,

RAMMENTANDO che il Regno Unito resta impegnato a tutelare e a sostenere il proseguimento della cooperazione nord-sud ed est-ovest in tutti i contesti e quadri politici, economici, di sicurezza, sociali e agricoli per la cooperazione, compreso il proseguimento delle attività degli organi di attuazione nord-sud,

RICONOSCENDO la necessità che il presente protocollo sia attuato in modo da mantenere le condizioni necessarie per il proseguimento della cooperazione nord-sud, anche per quanto riguarda eventuali nuove intese in conformità dell'accordo del 1998,

RAMMENTANDO l'impegno dell'Unione e del Regno Unito nei confronti dei programmi di finanziamento nord-sud PEACE e INTERREG nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, e del mantenimento delle attuali proporzioni di finanziamento per i programmi futuri,

AFFERMANDO l'impegno del Regno Unito a agevolare il transito efficiente e tempestivo dal suo territorio di merci che circolano dall'Irlanda verso un altro Stato membro o verso un paese terzo, o viceversa,

DETERMINATI a fare in modo che l'applicazione del presente protocollo si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità sia in Irlanda che in Irlanda del Nord,

SOTTOLINEANDO il fermo impegno comune a evitare qualsiasi tipo di controlli o verifiche doganali e normativi, e la relativa infrastruttura fisica, al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord,

RAMMENTANDO che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e godrà dei benefici derivanti dalla sua partecipazione alla politica commerciale indipendente del Regno Unito,

▼B

VISTA l'importanza che l'Irlanda del Nord rimanga parte integrante del mercato interno del Regno Unito,

CONSAPEVOLI che i diritti e gli obblighi dell'Irlanda ai sensi delle norme del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale devono essere pienamente rispettati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo di recesso:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente protocollo fa salve le disposizioni dell'accordo del 1998 per quanto riguarda lo status costituzionale dell'Irlanda del Nord e il principio del consenso, secondo il quale la modifica di detto status può avvenire solo con il consenso della maggioranza dei suoi cittadini.

2. Il presente protocollo rispetta le funzioni essenziali dello Stato e l'integrità territoriale del Regno Unito.

3. Il presente protocollo definisce le modalità necessarie per trovare una soluzione alla situazione peculiare dell'isola d'Irlanda, mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica e tutelare l'accordo del 1998 in tutte le sue dimensioni.

Articolo 2

Diritti della persona

1. Il Regno Unito provvede affinché dal suo recesso dall'Unione non derivi alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità di cui alla parte dell'accordo del 1998 intitolata "Diritti, salvaguardie e parità di opportunità", anche nel settore della tutela contro la discriminazione, sancita dalle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 1 del presente protocollo, e attua il presente paragrafo attraverso appositi meccanismi.

2. Il Regno Unito continua ad agevolare il lavoro delle istituzioni e degli organi istituiti a norma dell'accordo del 1998, tra cui la commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, la commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e il comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, a difesa dei diritti umani e della parità.

Articolo 3

Zona di libero spostamento

1. Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in relazione alla circolazione delle persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal diritto dell'Unione.

▼B

2. Il Regno Unito provvede affinché la zona di libero spostamento e i diritti e privilegi ad essa associati possano continuare ad applicarsi senza pregiudicare gli obblighi dell'Irlanda ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione da e verso l'Irlanda e all'interno dell'Irlanda dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza.

Articolo 4

Territorio doganale del Regno Unito

L'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito.

Nulla nel presente protocollo osta pertanto a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi eventualmente conclusi con paesi terzi, purché tali accordi lascino impregiudicata l'applicazione del presente protocollo.

Nulla nel presente protocollo osta, in particolare, a che il Regno Unito concluda con un paese terzo accordi che diano alle merci prodotte nell'Irlanda del Nord accesso preferenziale al mercato di tale paese alle stesse condizioni applicabili alle merci prodotte in altre parti del Regno Unito.

Nulla nel presente protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

Articolo 5

Dogane, circolazione delle merci

1. Non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione.

Sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione.

In virtù della franchigia concessa ai residenti del Regno Unito, non sono imposti dazi doganali sui beni personali, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ([1]), trasportati in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione salvo se è accertato che essa:

([1]) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

▼B

a) non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e

b) soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Ai fini del presente paragrafo, per "trasformazione" s'intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici.

Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura, dell'entità e del risultato della trasformazione.

Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l'altro, dei fattori seguenti:

a) destinazione e uso finali della merce;

b) natura e valore della merce;

c) natura dello spostamento; e

d) incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell'Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi imponibili a norma del paragrafo 1.

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord.

3. La normativa definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito). Tuttavia il comitato misto stabilisce le condizioni, anche in termini quantitativi, alle quali sono esentati dai dazi taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), introdotti nel territorio doganale dell'Unione, definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, da navi battenti bandiera del Regno Unito e il cui porto di immatricolazione è nell'Irlanda del Nord.

4. Nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano ugualmente le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del presente protocollo, alle condizioni ivi stabilite.

([2]) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

▼B

5. Gli articoli 30 e 110 TFUE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. È vietata ogni restrizione quantitativa all'esportazione e all'importazione tra l'Unione e l'Irlanda del Nord.

6. I dazi doganali riscossi dal Regno Unito a norma del paragrafo 3 non sono versati all'Unione.

Fatto salvo l'articolo 10, il Regno Unito può in particolare:

a) rimborsare i dazi riscossi a norma delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili in virtù del paragrafo 3 in relazione alle merci trasportate in Irlanda del Nord;

b) prevedere situazioni in cui si deroga all'obbligazione doganale sorta in relazione a merci trasportate in Irlanda del Nord;

c) prevedere situazioni in cui devono essere rimborsati i dazi doganali in relazione a merci di cui si può dimostrare che non sono entrate nell'Unione; e

d) corrispondere un indennizzo alle imprese per compensare l'effetto dell'applicazione del paragrafo 3.

La Commissione europea adotta le decisioni a norma dell'articolo 10 tenendo conto come opportuno delle circostanze dell' Irlanda del Nord.

7. Non sono imposti dazi sulle spedizioni di valore trascurabile, sulle spedizioni tra persone fisiche né sulle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori, alle condizioni stabilite nella normativa di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

Tutela del mercato interno del Regno Unito

1. Nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito. Le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione. Il Regno Unito garantisce la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione.

2. Visto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito si adoperano per agevolare gli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito, in conformità della legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione. Il comitato misto procede all'esame permanente dell'applicazione del presente paragrafo e adotta le opportune raccomandazioni al fine di evitare i controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile.

▼B

3. Nulla nel presente protocollo osta a che un prodotto originario dell'Irlanda del Nord sia presentato come originario del Regno Unito al momento dell'immissione sul mercato in Gran Bretagna.

4. Nulla nel presente protocollo pregiudica la legislazione del Regno Unito che disciplina l'immissione sul mercato in altre parti del Regno Unito di merci in provenienza dall'Irlanda del Nord che sono in conformità o beneficiano di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni o autorizzazioni governate da disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 7

Regolamentazioni tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni

1. Fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo, la liceità dell'immissione di merci sul mercato nell'Irlanda del Nord è disciplinata dal diritto del Regno Unito nonché, per quanto riguarda le merci importate dall'Unione, dagli articoli 34 e 36 TFUE.

2. Se le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedono l'indicazione di uno Stato membro, anche in forma abbreviata, in etichettature, contrassegni, marchi o altro mezzo, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato come "UK (NI)" o "Regno Unito (Irlanda del Nord)". Qualora le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedano l'indicazione sotto forma di codice numerico, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato con un codice numerico riconoscibile.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del presente protocollo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.

Il primo comma non si applica a registrazioni, certificazioni, approvazioni e autorizzazioni di siti, impianti o locali ubicati nell'Irlanda del Nord rilasciate o effettuate da autorità competenti del Regno Unito, se detta registrazione, certificazione, approvazione o autorizzazione può richiedere un'ispezione di tali siti, impianti o locali.

Il primo comma non si applica ai certificati veterinari o alle etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale prescritti da disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo.

▼B

Il primo comma fa salva la validità nell'Irlanda del Nord di valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate in base a disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo da autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito. Ogni marcatura di conformità, logo o segno analogo prescritto dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo e apposto da operatori economici in base alla valutazione, alla registrazione, al certificato, all'approvazione o all'autorizzazione rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito, è accompagnato dall'indicazione "UK (NI)".

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato previste dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate da autorità competenti degli Stati membri o da organi stabiliti negli Stati membri.

Il primo comma non osta ai test e al rilascio nell'Irlanda del Nord da parte di una persona qualificata di un lotto di un medicinale importato nell'Irlanda del Nord o ivi fabbricato.

Articolo 8

IVA e accise

Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Nei confronti dell'Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell'IVA e delle accise. Alle condizioni stabilite in dette disposizioni, non sono versate all'Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord.

In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni dall'IVA e le aliquote ridotte dell'IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo.

Il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.

Il comitato misto può riesaminare l'applicazione del presente articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

Articolo 9

Mercato unico dell'elettricità

Le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica elencate nell'allegato 7 del presente protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B

Articolo 10

Aiuti di Stato

1. Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al presente protocollo.

2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell'Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all'allegato 6.

3. La Commissione europea, nell'esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell'esame di tale misura.

Articolo 11

Altri settori di cooperazione nord-sud

1. In linea con le modalità definite agli articoli da 5 a 10 e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, il presente protocollo è attuato e applicato in modo da mantenere le condizioni necessarie alla continuità della cooperazione nord-sud, anche nei settori dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'istruzione e del turismo, nonché dell'energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza, dell'istruzione superiore e dello sport.

Nel pieno rispetto del diritto dell'Unione il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere nuove intese sulla base delle disposizioni dell'accordo del 1998 in altri settori della cooperazione nord-sud nell'isola d'Irlanda.

2. Il comitato misto esamina costantemente in qual misura l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo mantengono le condizioni necessarie alla cooperazione nord-sud. Il comitato misto può rivolgere opportune raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito in proposito, anche su raccomandazione del comitato specializzato.

Articolo 12

Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione

1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo.

▼B

2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, così come alle attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5, e il Regno Unito trasmette, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito agevola detta presenza dei rappresentanti dell'Unione e fornisce loro le informazioni richieste. Se il rappresentante dell'Unione chiede alle autorità del Regno Unito di effettuare misure di controllo in casi specifici per motivi debitamente giustificati, le autorità del Regno Unito procedono ai controlli.

L'Unione e il Regno Unito si scambiano mensilmente informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1e 2.

3. Le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui al paragrafo 2 sono determinate dal comitato misto su proposta del comitato specializzato.

4. Riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito.

5. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione adottati in conformità del paragrafo 4 producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e nei suoi Stati membri.

6. Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa derivante dall'esercizio dei poteri delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione di cui al paragrafo 4, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure amministrative.

7. Nei casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita in conformità del paragrafo 4:

a) il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso titolo di uno Stato membro;

▼B

b) gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in siffatti procedimenti e sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 13

Disposizioni comuni

1. Ai fini del presente protocollo i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Nonostante altre disposizioni del presente protocollo, i riferimenti al territorio definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del presente protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si intendono fatti anche alla parte del territorio del Regno Unito cui si applica il regolamento (UE) n. 952/2013 in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo

I titoli I e III della parte terza e la parte sesta dell'accordo di recesso si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

2. Nonostante l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'accordo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Nonostante l'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, e salvo se diversamente disposto, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto dell'Unione come modificato o sostituito.

4. L'Unione, quando adotta un nuovo atto che rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo ma che non modifica né sostituisce un atto dell'Unione elencato negli allegati del presente protocollo, ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito il comitato misto procede a uno scambio di pareri sulle implicazioni dell'atto di recente adozione per il corretto funzionamento del presente protocollo, entro sei settimane dalla richiesta.

Non appena ragionevolmente possibile dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in sede di comitato misto, il comitato misto:

a) adotta una decisione che aggiunge l'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo; oppure

▼B

b) qualora non sia possibile raggiungere un accordo sull'aggiunta dell'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo, esamina ulteriori possibilità di preservare il buon funzionamento del presente protocollo e decide a tal fine.

Se il comitato misto non adotta la decisione di cui al secondo comma entro un termine ragionevole, l'Unione ha il diritto di prendere adeguate misure correttive, previa comunicazione al Regno Unito. Tali misure non hanno effetto prima di sei mesi dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in conformità del primo comma, e comunque non hanno effetto prima della data in cui l'atto di recente adozione è attuato nell'Unione.

5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, salvo che l'Unione ritenga che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 15 del presente protocollo o con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo non si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell'Unione.

6. Le autorità del Regno Unito non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami, delle procedure di approvazione e autorizzazione previste dal diritto dell'Unione reso applicabile dal presente protocollo.

7. Gli articoli 346 e 347 TFUE si applicano al presente protocollo per quanto riguarda le misure prese da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

8. Qualsiasi accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito indica le parti del presente protocollo che sostituisce. Una volta divenuto applicabile un accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, il presente protocollo non si applica o cessa di applicarsi, secondo il caso, in tutto o in parte, dalla data di applicazione di tale accordo successivo e in conformità delle disposizioni ivi previste che ne stabiliscono l'effetto sul presente protocollo.

Articolo 14

Comitato specializzato

Il comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"):

a) agevola l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo;

▼B

b) esamina le proposte del consiglio ministeriale nord-sud e degli organi di attuazione nord-sud istituiti a norma dell'accordo del 1998 relative all'attuazione e all'applicazione del presente protocollo;

c) valuta le materie rilevanti per l'articolo 2 del presente protocollo poste alla sua attenzione dalla commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, dalla commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e dal comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda;

d) discute le questioni rilevanti per il presente protocollo poste dall'Unione o dal Regno Unito e che diano luogo a difficoltà; e

e) rivolge raccomandazioni al comitato misto sul funzionamento del presente protocollo.

Articolo 15

Gruppo di lavoro consultivo misto

1. È istituito un gruppo di lavoro consultivo misto sull'attuazione del presente protocollo ("gruppo di lavoro"). Esso funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca.

2. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato, cui riferisce. Il gruppo di lavoro non facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva la facoltà di adottare il proprio regolamento interno di cui al paragrafo 6.

3. In sede di gruppo di lavoro:

a) l'Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e definitive rilevanti per gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo;

b) l'Unione informa il Regno Unito degli atti dell'Unione previsti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo;

c) l'Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e

d) il Regno Unito fornisce all'Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione in forza degli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo.

4. Il gruppo di lavoro è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito.

5. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta al mese, salvo che l'Unione e il Regno Unito decidano diversamente per consenso. Ove necessario, l'Unione e il Regno Unito possono scambiarsi tra una riunione e l'altra le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere c) e d).

▼B

6. Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.

7. L'Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione.

Articolo 16

Salvaguardie

1. Se dall'applicazione del presente protocollo derivano gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che rischiano di protrarsi nel tempo, o una diversione degli scambi, l'Unione o il Regno Unito può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo.

2. Se una misura di salvaguardia presa dall'Unione o, secondo il caso, dal Regno Unito conformemente al paragrafo 1 crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente protocollo, l'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo.

3. Le misure di salvaguardia e di riequilibrio prese conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle procedure di cui all'allegato 7 del presente protocollo.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari

L'Unione e il Regno Unito combattono contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o gli interessi finanziari del Regno Unito.

Articolo 18

Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord

1. Entro due mesi dalla fine del periodo iniziale e di ciascun eventuale periodo successivo il Regno Unito dà modo all'Irlanda del Nord di esprimere democraticamente il suo consenso al proseguimento dell'applicazione degli articoli da 5 a 10.

2. Ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito si adopera per ottenere l'espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord con modalità conformi all'accordo del 1998. La decisione che dà espressione democratica del consenso è assunta nel rigoroso rispetto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito del 17 ottobre 2019 sul funzionamento della disposizione sull'"Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord" del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche per quanto riguarda il ruolo dell'Esecutivo e dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord.

▼B

3. Il Regno Unito comunica all'Unione l'esito del processo di cui al paragrafo 1 prima della fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5.

4. Laddove, intrapreso il processo di cui al paragrafo 1 e assunta una decisione a norma del paragrafo 2, il Regno Unito comunichi all'Unione che il processo di cui al paragrafo 1 non è sfociato nella decisione di continuare ad applicare in Irlanda del Nord gli articoli del presente protocollo ai quali rimanda detto paragrafo, detti articoli e le altre disposizioni del presente protocollo la cui applicazione dipende da essi cessano di applicarsi due anni dopo la fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5. In tal caso il comitato misto rivolge raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito sulle misure necessarie, tenendo conto degli obblighi delle parti dell'accordo del 1998. Prima di procedere in tal senso il comitato misto può chiedere il parere delle istituzioni create dall'accordo del 1998.

5. Ai fini del presente articolo, il periodo iniziale è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione. Laddove la decisione assunta in un dato periodo si sia basata sulla maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il periodo successivo consiste in quattro anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10. Laddove la decisione assunta in un dato periodo abbia ottenuto l'appoggio transcomunitario, il periodo successivo consiste in otto anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10.

6. Ai fini del paragrafo 5, l'appoggio transcomunitario implica:

a) una maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda una maggioranza delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti; o

b) una maggioranza ponderata (60%) dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda almeno il 40% di ciascuna delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti.

Articolo 19

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente protocollo.

▼B

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

— Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ([1])

— Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ([2])

— Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ([3])

— Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ([4])

— Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio ([5])

— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ([6])

([1]) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
([2]) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
([3]) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
([4]) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
([5]) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
([6]) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

▼B

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1. **Aspetti doganali generali** ([1])

— Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([2])

— Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ([3])

— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ([4])

2. **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

Ai fini dell'applicazione degli atti elencati nella presente sezione, l'esatta riscossione dei dazi doganali da parte del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è considerata rientrare nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

— Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ([5])

— Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([6])

3. **Statistiche del commercio**

— Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ([7])

— Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ([8])

4. **Aspetti generali del commercio**

— Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ([9])

▼M2

Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione:

([1]) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
([2]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([3]) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
([4]) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
([5]) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
([6]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
([7]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
([8]) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
([9]) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

▼M2

— i riferimenti a "Stato membro" o "Stati membri" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;

— i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e

— i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti ai produttori o all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B

— Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni ([10])

— Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ([11])

— Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio ([12])

— Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (Balcani occidentali) ([13])

— Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione ([14])

— Obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguardino gli scambi di merci tra l'Unione e paesi terzi

5. **Strumenti di difesa commerciale**

▼M2

Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.

([10]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
([11]) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.
([12]) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
([13]) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
([14]) GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1.

▼B

— Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([15])

— Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ([16])

— Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ([17])

— Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ([18])

— Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ([19])

— Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ([20])

6. **Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali**

▼M2

Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B

— Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ([21])

— Regolamento (UE) 2015/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ([22])

— Regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ([23])

— Regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ([24])

([15]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([16]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
([17]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
([18]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
([19]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.
([20]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.
([21]) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.
([22]) GU L 191 del 17.7.2015, pag. 1.
([23]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 1.
([24]) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 57.

▼B

— Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ([25])

— Regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ([26])

— Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ([27])

— Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ([28])

— Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ([29])

— Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ([30])

— Regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra ([31])

— Regolamento (UE) 2015/940 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ([32])

([25]) GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10.
([26]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 16.
([27]) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.
([28]) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.
([29]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 53.
([30]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 62.
([31]) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 76.
([32]) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 69.

▼B

— Regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ([33])

— Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ([34])

— Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo ([35]), dall'altra ([36])

— Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ([37])

▼M2

— Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi ([38])

▼B

7. **Altro**

— Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica ([39])

8. **Merci - disposizioni generali**

— Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([40]) - escluse le disposizioni riguardanti le regole relative ai servizi della società dell'informazione

— Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([41])

([33]) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 62.
([34]) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19.
([35]) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
([36]) GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.
([37]) GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.
([38]) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.
([39]) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
([40]) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
([41]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

▼B

— Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ([42])

— Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE ([43])

— Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE ([44])

— Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ([45])

— Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ([46])

— Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ([47])

9. **Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali**

— Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ([48])

— Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE ([49])

— Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ([50])

— Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ([51])

— Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ([52])

([42]) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
([43]) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
([44]) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
([45]) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
([46]) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.
([47]) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.
([48]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
([49]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.
([50]) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.
([51]) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
([52]) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

▼B

— Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ([53])

— Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ([54])

— Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE ([55])

— Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ([56])

— Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE ([57])

— Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ([58])

— Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ([59])

— Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE ([60])

▼M2

_____

▼B

— Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ([61])

([53]) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
([54]) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
([55]) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
([56]) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
([57]) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.
([58]) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
([59]) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
([60]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
([61]) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

▼B

10. **Apparecchi di sollevamento e di movimentazione**

— Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci ([62])

— Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori ([63])

11. **Apparecchi a gas**

— Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ([64])

— Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ([65])

12. **Recipienti a pressione**

— Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol ([66])

— Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE ([67])

— Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ([68])

— Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione ([69])

13. **Strumenti di misura**

— Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ([70])

— Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura ([71])

— Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ([72])

— Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE ([73])

([62]) GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51.
([63]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
([64]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.
([65]) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
([66]) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
([67]) GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
([68]) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
([69]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
([70]) GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.
([71]) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.
([72]) GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.
([73]) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

▼B

— Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio ([74])

— Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia ([75])

— Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ([76])

— Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ([77])

14. **Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale**

— Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ([78])

— Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ([79])

— Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ([80])

— Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ([81])

— Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ([82])

— Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto ([83])

15. **Materiale elettrico e apparecchiature radio**

— Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ([84])

— Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ([85])

([74]) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.
([75]) GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1.
([76]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.
([77]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.
([78]) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
([79]) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.
([80]) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.
([81]) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
([82]) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
([83]) GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.
([84]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
([85]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

▼B

— Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ([86])

— Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ([87])

16. **Tessili e calzature**

— Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE ([88])

— Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ([89])

17. **Cosmetici e giocattoli**

— Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ([90])

— Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ([91])

18. **Imbarcazioni da diporto**

— Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ([92])

19. **Esplosivi e articoli pirotecnici**

— Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ([93])

— Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ([94])

— Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ([95])

20. **Medicinali**

— Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ([96])

([86]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
([87]) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
([88]) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
([89]) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.
([90]) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
([91]) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
([92]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
([93]) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
([94]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
([95]) GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.
([96]) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

▼B

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 2, secondo comma, e nell'articolo 48, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([97])

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 8, paragrafo 2, e nell'articolo 16 *ter*, paragrafo 1, di detta direttiva, così come il riferimento alla "Unione" nell'articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il medicinale autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione.

— Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 ([98]) - escluso l'articolo 36

— Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ([99])

— Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 ([100])

— Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ([101])

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 12, paragrafo 2, e nell'articolo 74, secondo comma, di detta direttiva non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il medicinale veterinario autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione.

— Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([102])

([97]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([98]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
([99]) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
([100]) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.
([101]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
([102]) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

▼B

— Articolo 13 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ([103])

— Capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE ([104])

— Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione ([105])

— Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali ([106])

21. **Dispositivi medici**

— Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ([107])

— Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ([108])

— Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ([109])

— Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ([110])

— Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ([111])

22. **Sostanze di origine umana**

— Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE ([112])

([103]) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
([104]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.
([105]) GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10.
([106]) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 39.
([107]) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
([108]) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
([109]) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
([110]) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
([111]) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.
([112]) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

▼B

— Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ([113])

— Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ([114])

23. **Sostanze chimiche e ambiti collegati**

— Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ([115])

— Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ([116])

— Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) ([117])

— Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([118])

— Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti ([119])

— Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ([120])

— Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ([121])

— Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ([122])

— Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE ([123])

— Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([124])

([113]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
([114]) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.
([115]) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
([116]) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.
([117]) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.
([118]) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
([119]) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.
([120]) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
([121]) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
([122]) GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.
([123]) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
([124]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

▼B

— Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ([125])

— Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ([126])

▼M2

— Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ([127])

▼B

24. **Antiparassitari e biocidi**

— Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([128])

— Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([129])

Il riferimento agli Stati membri nell'articolo 43 di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([130])

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 3, paragrafo 3, nell'articolo 15, paragrafo 1, e nell'articolo 28, paragrafo 4, di detto regolamento, così come il riferimento agli Stati membri nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

25. **Rifiuti**

— Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ([131])

— Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([132])

— Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ([133])

([125]) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
([126]) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
([127]) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
([128]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
([129]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([130]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([131]) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
([132]) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
([133]) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

▼B

— Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito ([134])

▼M2

— Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([135])

Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al "3 luglio 2021" nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al "1° gennaio 2022". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.

▼B

26. **Ambiente e efficienza energetica**

— Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([136])

— Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti ([137])

— Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ([138])

— Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ([139])

— Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ([140])

— Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE ([141])

— Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ([142])

— Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ([143])

([134]) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.
([135]) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
([136]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
([137]) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.
([138]) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
([139]) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
([140]) GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26.
([141]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
([142]) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
([143]) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

▼B

— Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ([144])

— Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([145])

— Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ([146])

— Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ([147])

— Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà ([148])

— Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([149])

— Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono ([150])

— Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ([151])

— Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ([152])

— Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ([153])

— Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ([154])

([144]) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
([145]) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
([146]) GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.
([147]) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
([148]) GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.
([149]) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.
([150]) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.
([151]) GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.
([152]) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
([153]) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.
([154]) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

▼B

— Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE ([155])

27. **Equipaggiamento marittimo**

— Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ([156])

28. **Trasporto ferroviario**

— Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ([157]), limitatamente alle condizioni e alle specifiche tecniche per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti ferroviari

29. **Alimenti - aspetti generali**

— Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([158])

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ([159])

— Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ([160])

▼M2

— Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ([161])

▼B

30. **Alimenti - igiene**

— Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([162])

([155]) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
([156]) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
([157]) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
([158]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([159]) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
([160]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
([161]) GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1.
([162]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

▼B

— Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ([163])

— Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ([164])

31. **Alimenti - ingredienti, tracce, residui, norme di commercializzazione**

— Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ([165])

Il riferimento allo "Stato membro" nell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 ([166])

— Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ([167])

— Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ([168])

— Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ([169])

— Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ([170])

— Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari ([171])

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ([172])

([163]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
([164]) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.
([165]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
([166]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
([167]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
([168]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
([169]) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
([170]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
([171]) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
([172]) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

▼B

— Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ([173])

— Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ([174])

— Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ([175])

— Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ([176])

— Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ([177])

— Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ([178])

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([179])

— Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi ([180])

— Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco ([181])

— Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ([182])

— Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana ([183])

— Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ([184])

— Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio ([185])

([173]) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
([174]) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
([175]) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
([176]) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
([177]) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.
([178]) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.
([179]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
([180]) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.
([181]) GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5.
([182]) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
([183]) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
([184]) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.
([185]) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

▼B

— Titolo V, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([186])

— Parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([187])

32. **Materiali che entrano in contatto con gli alimenti**

— Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ([188])

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari ([189]).

33. **Alimenti - altro**

— Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ([190])

— Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ([191])

— Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ([192])

— Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ([193])

— Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ([194])

— Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ([195])

([186]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([187]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([188]) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
([189]) GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.
([190]) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
([191]) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.
([192]) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.
([193]) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
([194]) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
([195]) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

▼B

— Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione ([196])

— Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ([197])

34. **Mangimi - prodotti e igiene**

— Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ([198])

— Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ([199])

— Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([200])

Il riferimento ai laboratori nazionali di riferimento nell'allegato II, punto 6, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

— Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità ([201])

— Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ([202])

35. **OGM**

— Regolamento (CE) n. 1829/20063 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([203]) - escluso l'articolo 32, secondo comma

Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

([196]) GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.
([197]) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.
([198]) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.
([199]) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
([200]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([201]) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
([202]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
([203]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

▼B

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 10, paragrafo 1, e nell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

— Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ([204])

— Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ([205])

— Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ([206])

36. **Animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale**

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

— Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([207])

— Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([208])

— Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([209])

— Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([210])

— Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([211])

— Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([212])

— Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ([213])

([204]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
([205]) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
([206]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
([207]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
([208]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
([209]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
([210]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
([211]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
([212]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
([213]) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

▼B

— Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ([214])

— Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ([215])

— Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ([216])

— Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([217])

— Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ([218])

— Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([219])

— Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ([220])

— Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ([221])

37. **Lotta contro le malattie animali, controllo della zoonosi**

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

— Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([222])

([214]) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
([215]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
([216]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([217]) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
([218]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
([219]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([220]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
([221]) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
([222]) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

▼B

— Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ([223])

— Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini ([224])

— Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ([225])

— Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ([226])

— Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ([227])

— Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ([228])

— Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ([229])

— Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ([230])

— Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ([231])

— Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ([232])

— Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ([233])

— Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ([234])

38. **Identificazione degli animali**

— Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ([235])

([223]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44.
([224]) GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34.
([225]) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
([226]) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
([227]) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
([228]) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
([229]) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
([230]) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
([231]) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
([232]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
([233]) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
([234]) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
([235]) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

▼B

— Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ([236])

— Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ([237])

39. **Riproduzione animale**

— Articolo 37 e articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ([238])

40. **Benessere degli animali**

— Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ([239])

— Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([240])

41. **Salute dei vegetali**

— Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ([241])

— Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([242])

42. **Materiale riproduttivo vegetale**

— Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ([243])

— Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ([244])

— Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ([245])

— Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ([246])

([236]) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.
([237]) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.
([238]) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.
([239]) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
([240]) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
([241]) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
([242]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
([243]) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.
([244]) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.
([245]) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
([246]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

▼B

— Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ([247])

— Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ([248])

— Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ([249])

— Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ([250])

— Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ([251])

▼M2

— Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ([252])

— Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ([253])

— Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ([254])

▼B

43. **Controlli ufficiali, controlli veterinari**

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

— Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([255])

([247]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
([248]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
([249]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
([250]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
([251]) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.
([252]) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298.
([253]) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.
([254]) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.
([255]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

▼B

— Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([256])

— Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([257])

— Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([258])

— Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([259])

— Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([260])

— Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([261])

44. **Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria - altro**

— Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ([262])

— Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ([263])

45. **Proprietà intellettuale**

— Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ([264])

— Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([265])

— Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ([266])

([256]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
([257]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
([258]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([259]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
([260]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([261]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([262]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
([263]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
([264]) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
([265]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([266]) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

▼B

— Parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([267])

— Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ([268])

46. **Pesca e acquacoltura**

— Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ([269])

— Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini ([270])

— Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita ([271])

— Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ([272])

— Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ([273]), limitatamente alle disposizioni sulla taglia minima degli organismi marini

— Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([274]), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione

— Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ([275]), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione e all'informazione dei consumatori

— Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([276]), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

([267]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([268]) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.
([269]) GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.
([270]) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
([271]) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
([272]) GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.
([273]) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
([274]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([275]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
([276]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

▼B

— Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ([277])

— Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. ([278])

— Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio ([279])

— Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ([280])

47. **Altro**

— Parte III del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([281]) - escluso il capo VI

— Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio ([282])

— Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro ([283])

— Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa ([284])

— Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ([285])

— Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali ([286])

— Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([287])

— Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al vetro cristallo ([288])

([277]) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
([278]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.
([279]) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.
([280]) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.
([281]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([282]) GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5.
([283]) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.
([284]) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.
([285]) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
([286]) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
([287]) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.
([288]) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

▼B

— Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ([289])

— Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ([290])

— Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ([291])

— Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ([292])

— Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ([293])

— Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ([294])

— Misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 TFUE, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi

▼M2

— Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

([289]) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
([290]) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
([291]) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.
([292]) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
([293]) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
([294]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

▼B

ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

1. **Imposta sul valore aggiunto** ([1])

— Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([2])

— Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ([3])

— Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ([4])

— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ([5])

— Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ([6])

— Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi ([7])

— Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ([8])

— Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ([9])

— Obblighi derivanti dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ([10])

([1]) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
([2]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
([3]) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.
([4]) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
([5]) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
([6]) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.
([7]) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
([8]) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
([9]) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.
([10]) GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 1.

▼B

— Obblighi derivanti dall'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari ([11])

2. **Accise**

— Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ([12])

— Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ([13])

— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ([14])

— Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ([15])

— Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ([16])

— Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato ([17])

— Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([18])

— Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante ([19])

— Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ([20])

— Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi ([21])

— Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ([22])

([11]) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8.
([12]) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
([13]) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
([14]) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
([15]) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
([16]) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.
([17]) GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.
([18]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
([19]) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
([20]) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
([21]) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
([22]) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.

▼B

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Gli atti seguenti si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguardino la produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, la negoziazione di energia elettrica all'ingrosso o gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Non si applicano le disposizioni relative ai mercati al dettaglio e alla protezione dei consumatori. La presenza negli atti elencati nel presente allegato di rimandi a disposizioni di altri atti dell'Unione non comporta l'applicabilità della disposizione richiamata se questa non si applica altrimenti al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, salvo se si tratta di una disposizione di disciplina dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica che si applica in Irlanda e che è necessaria per l'esercizio congiunto del mercato unico dell'energia elettrica all'ingrosso in Irlanda e Irlanda del Nord.

— Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ([1])

— Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ([2])

— Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ([3])

— Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture ([4])

— Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso ([5])

— Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ([6])

— Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([7])

([1]) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
([2]) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
([3]) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
([4]) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.
([5]) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
([6]) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
([7]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

▼B

ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. **Norme sugli aiuti di Stato nel TFUE** ([1])

— Articoli 107, 108 e 109 TFUE

— Articolo 106 TFUE limitatamente agli aiuti di Stato

— Articolo 93 TFUE

2. **Atti che richiamano la nozione di aiuto di Stato**

— Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ([2])

— Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ([3])

— Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ([4])

3. **Regolamenti di esenzione per categoria**

3.1. *Regolamenti di abilitazione*

— Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ([5])

3.2. *Regolamento generale di esenzione per categoria*

— Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ([6])

3.3. *Regolamenti settoriali di esenzione per categoria*

— Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ([7])

— Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([8])

— Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ([9])

([1]) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
([2]) GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.
([3]) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.
([4]) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
([5]) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
([6]) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
([7]) GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1.
([8]) GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37.
([9]) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

▼B

— Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia ([10])

— Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ([11])

3.4. *Regolamenti relativi agli aiuti de minimis*

— Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ([12])

— Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ([13])

— Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ([14])

— Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura ([15])

4. **Norme di procedura**

— Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([16])

— Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ([17])

— Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili ([18])

— Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ([19])

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ([20])

— Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ([21])

([10]) GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1.
([11]) GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.
([12]) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
([13]) GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.
([14]) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
([15]) GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.
([16]) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.
([17]) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
([18]) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
([19]) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
([20]) GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.
([21]) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

▼B

— Comunicazione della Commissione - Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ([22])

— Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato ([23])

5. **Norme di compatibilità**

5.1. *Importanti progetti di comune interesse europeo*

— Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo ([24])

5.2. *Aiuti all'agricoltura*

— Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 ([25])

5.3. *Aiuti alla pesca e acquacoltura*

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ([26])

5.4. *Aiuti regionali*

— Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ([27])

5.5. *Aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione*

— Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ([28])

5.6. *Aiuti al capitale di rischio*

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ([29])

5.7. *Aiuti al salvataggio e ristrutturazione*

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ([30])

5.8. *Aiuti alla formazione*

— Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale ([31])

([22]) GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14.
([23]) GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.
([24]) GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.
([25]) GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.
([26]) GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.
([27]) GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.
([28]) GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.
([29]) GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.
([30]) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
([31]) GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

▼B

5.9. *Aiuti all'occupazione*

— Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale ([32])

5.10. *Norme temporanee in risposta alla crisi economica e finanziaria*

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ([33])

— Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ([34])

— Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ([35])

5.11. *Assicurazione del credito all'esportazione*

— Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ([36])

5.12. *Energia e ambiente*

5.12.1. Ambiente ed energia

— Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ([37])

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 ([38])

5.12.2. Energia elettrica (costi non recuperabili)

— Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili ([39])

5.12.3. Carbone

— Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ([40])

5.13. *Industrie di base e settore manifatturiero (siderurgia)*

— Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA ([41])

([32]) GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.
([33]) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
([34]) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.
([35]) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
([36]) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
([37]) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
([38]) GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.
([39]) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_it.pdf
([40]) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.
([41]) GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

▼B

5.14. *Servizi postali*

— Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali ([42])

5.15. *Servizi audiovisivi, emittenza radiotelevisiva e banda larga*

5.15.1. Produzioni audiovisive

— Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ([43])

5.15.2. Emittenza radiotelevisiva

— Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva ([44])

5.15.3. Rete a banda larga

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga ([45])

5.16. *Trasporti e infrastrutture*

— Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie ([46])

— Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ([47])

— Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare ([48])

— Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale ([49])

— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ([50])

5.17. *Servizi di interesse economico generale*

— Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ([51])

6. **Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche**

— Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ([52])

([42]) GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.
([43]) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.
([44]) GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
([45]) GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.
([46]) GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.
([47]) GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.
([48]) GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10.
([49]) GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 6.
([50]) GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.
([51]) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.
([52]) GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

▼B

ALLEGATO 6

PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato discende dall'impostazione del futuro regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla media annua del totale delle spese sostenute nell'Irlanda del Nord in virtù della politica agricola comune nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La percentuale minima iniziale discende dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla percentuale alla quale la spesa complessiva sostenuta nell'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione.

Il comitato misto adegua il livello del sostegno e la percentuale che discendono dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito, di cui al primo comma, a ogni variazione dell'importo complessivo del sostegno disponibile nell'Unione in virtù della politica agricola comune nell'ambito di ciascun quadro finanziario pluriennale futuro.

Se entro la fine del periodo di transizione o, secondo il caso, entro un anno dall'entrata in vigore di un quadro finanziario pluriennale futuro, il comitato misto non determina il livello iniziale del sostegno e la percentuale a norma del primo comma, o non adegua il livello del sostegno e la percentuale a norma del secondo comma, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, è sospesa fino a quando il comitato misto non determina o adegua il livello del sostegno e la percentuale.

▼B

ALLEGATO 7

PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 3

1. Se intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente protocollo, l'Unione o il Regno Unito notifica senza ritardo tale intenzione all'Unione o, secondo il caso, al Regno Unito per il tramite del comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. L'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto per trovare una soluzione accettabile per entrambi.

3. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al punto 1, a meno che la procedura di consultazione prevista al punto 2 non sia conclusa prima del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un esame preliminare, l'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

4. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito notifica senza ritardo le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

5. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazione in sede di comitato misto ogni tre mesi a decorrere dalla data di adozione, ai fini di una loro revoca prima della data di scadenza prevista o di una limitazione del loro ambito di applicazione. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto di riesaminare tali misure.

6. I punti da 1 a 5 si applicano *mutatis mutandis* alle misure di riequilibrio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del presente protocollo.

▼B

PROTOCOLLO SULLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO

L'Unione e il Regno Unito,

RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro,

CONFERMANDO che il regime applicabile alle relazioni tra l'Unione e le zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe continuare a essere definito nel quadro dell'appartenenza della Repubblica di Cipro all'Unione,

TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia ("zone di sovranità") figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro ("trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960,

CONFERMANDO che il recesso del Regno Unito dall'Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi della Repubblica di Cipro in forza del diritto dell'Unione, né i diritti e gli obblighi delle parti del trattato istitutivo,

RAMMENTANDO che, dalla data di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione, il diritto dell'Unione si applica alle zone di sovranità del Regno Unito solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("protocollo n. 3"),

PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell'allegata dichiarazione del governo del Regno Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro,

PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito a preservare l'applicazione del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale,

▼B

CONSIDERANDO che le zone di sovranità dovrebbero rimanere parte del territorio doganale dell'Unione dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione,

PRENDENDO ATTO delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui alla parte I dell'allegato F del summenzionato trattato,

PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro e a non stabilire porti marittimi o aeroporti civili o commerciali,

DESIDERANDO definire modalità opportune per conseguire gli obiettivi del regime definito nel protocollo n. 3 dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione,

CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe assicurare la corretta attuazione ed esecuzione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione in relazione alle zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione,

CONSIDERANDO che è necessario definire un regime appropriato per quanto riguarda le franchigie ed esenzioni da diritti e tasse che le forze armate del Regno Unito e il personale connesso possono mantenere dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

RICONOSCENDO la necessità di prevedere un regime specifico per i controlli su merci e persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità, e di definire i termini in cui le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione si applichino alla linea tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona di sovranità di Dhekelia, come attualmente previsto in base al protocollo n. 10 su Cipro allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("protocollo n. 10"),

RICONOSCENDO che la cooperazione tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito è essenziale per garantire l'effettiva attuazione del regime definito nel presente protocollo,

CONSIDERANDO che, in base al regime definito nel presente protocollo, il diritto dell'Unione si applica alle zone di sovranità in taluni settori delle politiche dell'Unione in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione,

RICONOSCENDO l'unicità del regime applicabile alle persone che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in virtù del trattato istitutivo e della dichiarazione del 1960, e l'obiettivo di un'applicazione uniforme del pertinente diritto dell'Unione sia nella Repubblica di Cipro che nelle zone di sovranità, che vada a sostegno tale regime,

▼B

RILEVANDO in proposito che con il presente protocollo il Regno Unito affida alla Repubblica di Cipro, in quanto Stato membro dell'Unione, la responsabilità di dare attuazione ed esecuzione alle disposizioni del diritto dell'Unione nelle zone di sovranità, conformemente al presente protocollo,

RAMMENTANDO che la Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del diritto dell'Unione in relazione alle merci destinate alle o provenienti dalle zone di sovranità che entrano o escono dai porti marittimi o aeroporti situati nella Repubblica di Cipro,

SOTTOLINEANDO che il regime definito nel presente protocollo fa salvi gli articoli 1 e 2 del trattato istitutivo e le posizioni della Repubblica di Cipro e del Regno Unito in merito,

CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe essere inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non dovrebbe essere applicato a nessun altro territorio né servire come precedente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"):

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente protocollo, i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso si intendono fatti al Regno Unito rispetto alle zone di sovranità. I titoli I, II e III della parte terza e la parte sesta si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del protocollo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che si riferiscono al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretati, ai fini della loro attuazione e applicazione, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. In deroga all'articolo 71 dell'accordo di recesso, ai dati personali trattati nelle zone di sovranità in virtù del presente protocollo si applicano, oltre alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali applicabili alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità a norma del presente protocollo, il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto come modificato o sostituito. Il presente paragrafo non si applica all'articolo 4, paragrafi 3 e 10, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio ([1]), cui si applica l'articolo 10, paragrafo 2.

([1]) Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 all'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

▼B

5. Se, in deroga agli articoli 7 e 8 dell'accordo di recesso, l'Unione ritiene che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo i casi, del Regno Unito nei confronti delle zone di sovranità, sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti al Regno Unito o, secondo i casi, al Regno Unito nei confronti delle zone di sovranità, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Territorio doganale dell'Unione

1. Visto il trattato istitutivo, le zone di sovranità fanno parte del territorio doganale dell'Unione. A tal fine alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione sulle dogane e sulla politica commerciale comune, comprese le disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono controlli doganali di merci specifiche o per scopi specifici.

2. Le merci prodotte dai produttori nelle zone di sovranità e immesse sul mercato nel territorio doganale dell'Unione sono considerate merci in libera pratica.

3. Tutte le merci destinate all'uso nelle zone di sovranità entrano nell'isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi civili della Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi all'importazione relativi a tali merci sono eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro.

4. Tutte le merci destinate all'esportazione escono dall'isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi civili della Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali di esportazione e i controlli doganali relativi a tali merci sono eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro.

5. I controlli doganali sui documenti e sulle attrezzature di cui all'allegato C, sezione 11, punto 3, del trattato istitutivo sono eseguiti conformemente alle disposizioni di detta sezione.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e al solo scopo di sostenere il funzionamento delle zone di sovranità come basi militari, visto il trattato istitutivo, si applicano le disposizioni seguenti:

a) le merci seguenti possono entrare o uscire dall'isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di sovranità, a condizione che tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi relativi a tali merci siano eseguiti dalle autorità delle zone di sovranità:

▼B

i) merci importate o esportate a fini ufficiali o militari;

ii) merci importate o esportate come bagaglio personale e per uso esclusivamente personale, da personale del Regno Unito o per suo conto, e da altre persone che viaggiano in missione di difesa o ufficiale;

b) i pacchi inviati o ricevuti da personale del Regno Unito o relative persone a carico, trasportati dal British Forces Post Office possono entrare o uscire dall'isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di sovranità, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i) i pacchi in arrivo indirizzati al personale del Regno Unito o relative persone a carico sono trasportati in un contenitore sigillato e inviati all'arrivo a un posto di frontiera nella Repubblica di Cipro in modo che le formalità doganali, i controlli e la riscossione dei dazi all'importazione relativi a tali prodotti possano essere eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro;

ii) i pacchi in uscita spediti dal personale del Regno Unito o relative persone a carico sono sottoposti al controllo doganale delle autorità delle zone di sovranità.

Ai fini del presente paragrafo, per "personale del Regno Unito o relative persone a carico", si intendono le persone di cui all'allegato B, parte prima, punto 1, del trattato istitutivo.

Il Regno Unito condivide le informazioni pertinenti con la Repubblica di Cipro ai fini di una stretta cooperazione volta a prevenire l'evasione di diritti e tasse e il contrabbando.

7. Alle zone di sovranità e alla zone di sovranità si applicano gli articoli 34, 35 e 36 TFUE e le altre disposizioni del diritto dell'Unione in materia di merci, in particolare le misure adottate ai sensi dell'articolo 114 TFUE.

8. Le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo attraversano la linea tra le summenzionate zone e la zona orientale di sovranità in conformità del regolamento (CE) n. 866/2004.

Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del regolamento (CE) n. 866/2004 in relazione alle zone di sovranità in conformità delle disposizioni di tale regolamento. Il Regno Unito invita le autorità della Repubblica di Cipro a effettuare i controlli sotto il profilo veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare prescritti da detto regolamento.

9. Il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 in relazione alle merci in arrivo o in uscita dalle zone di sovranità a norma del paragrafo 6.

▼B

Il Regno Unito è altresì competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti per le merci di cui all'allegato F, sezione 5, punto,1 del trattato istitutivo.

10. La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 7.

Articolo 3

Fiscalità

1. Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta adottate a norma dell'articolo 113 TFUE.

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle accise e di altre forme di fiscalità indiretta, le operazioni in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità sono equiparate a operazioni in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro.

3. La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda la riscossione di diritti e tasse dovuti dalle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nelle zone di sovranità.

Articolo 4

Franchigie

1. Le merci o servizi ricevuti, acquistati o importati dalle forze armate del Regno Unito o dal personale civile che le accompagna, per uso personale o per l'approvvigionamento delle loro mense, sono esenti da dazi doganali, IVA e accise, a condizione che le persone interessate siano ammissibili a tali esenzioni a norma del trattato istitutivo. A tal fine il Regno Unito, previa approvazione della Repubblica di Cipro, rilascia certificati di esenzione in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

2. I dazi eventualmente riscossi dalle autorità del Regno Unito nelle zone di sovranità in seguito alla vendita delle merci di cui al paragrafo 1 sono rimessi alle autorità della Repubblica di Cipro.

Articolo 5

Sicurezza sociale

Ai fini della continuità della tutela dei diritti delle persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità, il Regno Unito e la Repubblica di Cipro concludono ulteriori intese, ove necessario, per assicurare la corretta attuazione dell'articolo 4 del protocollo n. 3 dopo la fine del periodo di transizione.

▼B

Articolo 6

Agricoltura, pesca e normativa veterinaria e fitosanitaria

Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di agricoltura e pesca di cui alla parte terza, titolo III, del TFUE e gli atti dell'Unione adottati in virtù di tali disposizioni, nonché la normativa veterinaria e fitosanitaria adottata in particolare in virtù dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE.

La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Controllo delle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità.

1. Ai fini del presente articolo, per "frontiere esterne delle zone di sovranità" si intendono i confini marittimi e gli aeroporti e porti marittimi delle zone di sovranità, ma non le frontiere terrestri e marittime con la Repubblica di Cipro. Fatto salvo il paragrafo 6, ai fini dei paragrafi 2 e 7 per "punti di attraversamento" si intende qualsiasi punto di attraversamento autorizzato dalle autorità del Regno Unito per l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità.

2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. Tali controlli comprendono la verifica dei documenti di viaggio. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo di questo tipo inteso a stabilirne l'identità. Il Regno Unito permette l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto nei punti di attraversamento.

3. Ai cittadini di paesi terzi e ai cittadini del Regno Unito è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto se:

a) sono in possesso di un documento di viaggio valido;

b) sono in possesso di un visto valido per la Repubblica di Cipro, allorché necessario;

c) esercitano attività connesse con la difesa o sono familiari di una persona che esercita siffatte attività; e

d) non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Ai cittadini del Regno Unito che attraversano il confine di cui al paragrafo 6 non si applica la condizione di cui alla lettera c).

Il Regno Unito può derogare alle condizioni di cui al primo comma soltanto per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o al fine di assolvere ai suoi obblighi internazionali.

I membri delle forze armate, del personale civile e le relative persone a carico quali definiti all'allegato C del trattato istitutivo, sono esentati dall'obbligo di visto per la Repubblica di Cipro.

▼B

4. Un richiedente asilo entrato in primo luogo nell'isola di Cipro in provenienza dal territorio esterno all'Unione attraverso una delle zone di sovranità è rinviato o riammesso nelle zone di sovranità a richiesta dello Stato membro dell'Unione nel cui territorio il richiedente si trova.

La Repubblica di Cipro continua a cooperare con il Regno Unito al fine di mettere a punto modalità e mezzi pratici per rispettare i diritti e soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo e dei migranti illegali nelle zone di sovranità, tenendo presente considerazioni di ordine umanitario e in conformità della pertinente normativa relativa all'amministrazione delle zone stesse.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, non sono effettuati controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro.

6. I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini del presente articolo per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'*acquis* ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10. Tali confini possono essere attraversati solo ai punti di attraversamento di Strovilia e Pergamos. Previo accordo e in cooperazione con le autorità del Regno Unito, la Repubblica di Cipro può adottare ulteriori misure per combattere la migrazione illegale in relazione alle persone che hanno attraversato tale confine.

7. Le autorità del Regno Unito si avvalgono di unità mobili per attuare la sorveglianza delle frontiere esterne tra i punti di attraversamento frontalieri e nei punti di attraversamento al di fuori dell'orario normale di apertura alle frontiere esterne delle zone di sovranità e al confine tra la zona di sovranità di Dhekelia e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Tale sorveglianza è attuata in modo tale da dissuadere le persone dall'eludere i controlli nei punti di attraversamento. Le autorità del Regno Unito impiegano funzionari opportunamente qualificati per effettuare i controlli e la sorveglianza.

8. Le autorità del Regno Unito mantengono una stretta e costante cooperazione con le autorità della Repubblica di Cipro ai fini dell'effettiva attuazione dei controlli e della sorveglianza di cui ai paragrafi 6 e 7.

Articolo 8

Cooperazione

La Repubblica di Cipro e il Regno Unito cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente protocollo, in particolare al fine di combattere la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o del Regno Unito. La Repubblica di Cipro e il Regno Unito possono concludere ulteriori intese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo. La Repubblica di Cipro informa la Commissione europea di tali intese prima della loro entrata in vigore.

▼B

Articolo 9

Comitato specializzato

1. Il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"):

a) facilita l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo;

b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall'Unione o dal Regno Unito; e

c) formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda il funzionamento del presente protocollo, in particolare proposte di modifica dei riferimenti al diritto dell'Unione nel presente protocollo.

2. La Commissione europea informa il comitato specializzato delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 866/2004 e consulta il Regno Unito in merito a eventuali proposte della Commissione di adottare un atto che modifica o sostituisce detto regolamento, se sono interessate le zone di sovranità.

Articolo 10

Comitato misto

1. Il comitato misto modifica i riferimenti al diritto dell'Unione nel presente protocollo su raccomandazione del comitato specializzato.

2. Il comitato misto può adottare, su raccomandazione del comitato specializzato e se lo ritiene necessario per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, qualsiasi decisione necessaria a sostituire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, in relazione al presente protocollo.

3. Il comitato misto può modificare, su raccomandazione del comitato specializzato, l'articolo 7, paragrafo 6, in relazione ai punti di attraversamento ivi indicati.

Articolo 11

Operatività dell'articolo 6 del protocollo n. 3 durante il periodo di transizione

Nonostante l'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle zone di sovranità o nelle zone di sovranità non si applicano le misure adottate durante il periodo di transizione a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 3.

Articolo 12

Sorveglianza ed esecuzione

1. Nei confronti delle zone di sovranità e in relazione alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel territorio di tali zone, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione dispongono dei poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione in virtù del presente protocollo e delle

▼B

disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione a tale riguardo in forza dei trattati.

2. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione adottati in conformità del paragrafo 1 producono rispetto alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e negli Stati membri.

Articolo 13

Competenza per l'attuazione

1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del presente protocollo nelle zone di sovranità. Nonostante il paragrafo 3, le autorità competenti del Regno Unito adottano la legislazione nazionale necessaria per dare attuazione al presente protocollo nelle zone di sovranità.

2. Il Regno Unito conserva il diritto esclusivo di attuare ed eseguire il presente protocollo nei confronti delle proprie autorità o su beni immobili posseduti o occupati dal Ministero della Difesa del Regno Unito, nonché i poteri coercitivi di esecuzione necessari per poter accedere a un'abitazione o eseguire un mandato di arresto. Salvo che la legislazione di cui al paragrafo 1 non disponga diversamente, il Regno Unito conserva gli altri poteri coercitivi di esecuzione.

3. Alla Repubblica di Cipro è affidata la responsabilità dell'attuazione ed esecuzione del presente protocollo nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 6.

▼B

PROTOCOLLO SU GIBILTERRA

L'Unione e il Regno Unito,

RAMMENTANDO che il Regno Unito assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero e che il diritto dell'Unione si applica a Gibilterra nella misura prevista nell'atto di adesione del 1972 a norma dell'articolo 355, paragrafo 3, TFUE,

RAMMENTANDO che il presente protocollo deve essere attuato conformemente ai rispettivi ordinamenti costituzionali del Regno di Spagna e del Regno Unito,

RAMMENTANDO che, a norma dell'articolo 50 TUE in combinato disposto con l'articolo 106 bis del trattato Euratom e secondo le modalità previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il diritto dell'Unione europea e dell'Euratom cessa di applicarsi nella sua interezza al Regno Unito, e di conseguenza a Gibilterra, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso,

CONSIDERANDO che è necessario garantire un recesso ordinato dall'Unione in relazione a Gibilterra,

SOTTOLINEANDO che il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione in relazione a Gibilterra implica che sia tenuto adeguatamente conto di ogni potenziale effetto negativo sulle strette relazioni economiche e sociali tra Gibilterra e la zona circostante, in particolare il territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar nel Regno di Spagna,

PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di far fronte al pagamento delle prestazioni in modo soddisfacente entro il 31 dicembre 2020,

AL FINE di continuare a promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella zona, in particolare in termini di condizioni di lavoro, e di continuare ad assicurare i più elevati livelli di tutela ambientale in conformità del diritto dell'Unione, nonché di continuare a rafforzare la sicurezza per gli abitanti della zona, in particolare mediante la cooperazione di polizia e doganale,

RICONOSCENDO i benefici per lo sviluppo economico della zona che derivano dalla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto dell'Unione, che continuerà ad applicarsi durante il periodo di transizione,

RIAFFERMANDO in particolare l'ambizione alla tutela della sanità pubblica, e sottolineando la necessità di combattere le conseguenze del fumo sotto il profilo sanitario, sociale ed economico,

EVIDENZIANDO inoltre la necessità di lottare contro la frode e il contrabbando e di tutelare gli interessi finanziari di tutte le parti interessate,

SOTTOLINEANDO che il presente protocollo fa salve le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito rispetto alla sovranità e alla giurisdizione,

PRENDENDO ATTO dei memorandum d'intesa conclusi tra il Regno di Spagna e il Regno Unito in data 29 novembre 2018 relativi ai diritti dei cittadini, al tabacco e altri prodotti, alla cooperazione in materia di ambiente e alla cooperazione di polizia e doganale, come pure dell'intesa raggiunta in data 29 novembre 2018 relativamente alla conclusione di un accordo sulla fiscalità e la tutela degli interessi finanziari,

▼B

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo di recesso:

Articolo 1

Diritti dei cittadini

1. Il Regno di Spagna ("Spagna") e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano strettamente al fine di preparare e sostenere l'effettiva attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini, che si applica integralmente, tra l'altro, ai lavoratori frontalieri residenti a Gibilterra o in Spagna, in particolare nel territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, e che prevede diritti specifici per i lavoratori frontalieri agli articoli 24 e 25.

2. A tal fine, le autorità competenti si scambiano, su base trimestrale, informazioni aggiornate sulle persone cui si applica la parte seconda dell'accordo di recesso che risiedono a Gibilterra o nel territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibilterra, tra cui, in particolare, i lavoratori frontalieri.

3. La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le autorità competenti per monitorare le questioni relative all'occupazione e alle condizioni di lavoro. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato").

Articolo 2

Normativa sui trasporti aerei

Il diritto dell'Unione sui trasporti aerei che non si applicava all'aeroporto di Gibilterra prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso diventa applicabile all'aeroporto di Gibilterra soltanto dalla data fissata dal comitato misto. Il comitato misto adotta tale decisione previa notifica dal Regno Unito e dalla Spagna del raggiungimento di un accordo soddisfacente sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra.

Articolo 3

Fiscalità e tutela degli interessi finanziari

1. La Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono le forme di cooperazione necessarie a conseguire la piena trasparenza nella fiscalità e nella tutela degli interessi finanziari di tutte le parti interessate, in particolare istituendo un sistema rafforzato di cooperazione amministrativa per lottare contro la frode, il contrabbando e il riciclaggio e per risolvere i conflitti sulla residenza fiscale.

2. A Gibilterra sono rispettate le norme internazionali del Gruppo dei Venti (G20) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di buona governance fiscale, trasparenza, scambio d'informazioni e prevenzione delle pratiche fiscali dannose, in particolare i criteri di sostanza economica stabiliti dal forum dell'OCSE

▼B

sulle pratiche fiscali dannose, nella prospettiva della partecipazione di Gibilterra al quadro inclusivo dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS).

3. Il Regno Unito provvede a che sia estesa a Gibilterra dal 30 giugno 2020 la propria ratifica della convenzione quadro per la lotta al tabagismo adottata a Ginevra il 21 maggio 2003, e del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco adottato a Seoul il 12 novembre 2012.

Fatto salvo il primo comma, il Regno Unito provvede a che sia in vigore a Gibilterra dal 30 giugno 2020 un sistema di tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco equivalente ai requisiti e alle norme del diritto dell'Unione. Tale sistema assicura l'accesso reciproco alle informazioni sulla tracciabilità delle sigarette in Spagna e a Gibilterra.

4. Per prevenire e scoraggiare il contrabbando di prodotti soggetti ad accise o tasse speciali, il Regno Unito assicura che sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale per gli alcolici e la benzina inteso a prevenire attività fraudolente che coinvolgono tali prodotti.

Articolo 4

Tutela dell'ambiente e pesca

La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le autorità competenti su questioni riguardanti in particolare la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, la ricerca scientifica e la pesca. L'Unione è invitata a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato.

Articolo 5

Cooperazione di polizia e doganale

La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di monitoraggio e coordinamento tra le autorità competenti sulle questioni di cooperazione di polizia e doganale. L'Unione è invitata a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato.

Articolo 6

Compiti del comitato specializzato

Il comitato specializzato:

a) facilita l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo;

b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall'Unione o dal Regno Unito;

▼B

c) esamina le relazioni dei comitati di coordinamento di cui al presente protocollo; e

d) rivolge raccomandazioni al comitato misto in merito al funzionamento del presente protocollo.

▼**B**

ALLEGATI

▼B

ALLEGATO I

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

PARTE I

DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Legislazione applicabile (serie A):

— decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

— decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza ([2]);

— decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]);

▼M3

— raccomandazione n. A1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]);

▼B

Scambio elettronico di dati (serie E):

— decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI ([5]);

— decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]);

— decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 ([7]);

▼M3

— decisione n. E6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (*Electronic Exchange of Social Security Information*) ([8]);

▼M1

— decisione n. E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri.

([1]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
([2]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
([3]) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3.
([4]) GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5
([5]) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5.
([6]) GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21.
([7]) GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3.
([8]) GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5.

▼B

Prestazioni familiari (serie F):

— decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari ([9]);

— decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari ([10]);

▼M1

— decisione F3, del 19 dicembre 2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale.

▼B

Questioni trasversali (serie H):

— decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale ([11]);

— decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]);

— decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ([13]);

— decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([14]);

— decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([15]);

— decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]);

▼M3

— decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([17]);

([9]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.
([10]) GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11.
([11]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
([12]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
([13]) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
([14]) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5.
([15]) GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.
([16]) GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.
([17]) GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6

▼M3

— decisione n. H9 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a seguito della pandemia di COVID-19 ([18]);

— decisione n. H10 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([19]);

— decisione n. H11 relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 ([20]);

▼B

— raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri ([21]);

▼M3

— H2 relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]).

▼B

Pensioni (serie P):

— decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti ([23]).

Recupero (R):

— decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 ([24]).

Assistenza malattia (serie S):

— decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia ([25]);

— decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia ([26]);

([18]) GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9.
([19]) GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6.
([20]) GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4.
([21]) GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13.
([22]) GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6.
([23]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
([24]) GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11.
([25]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
([26]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

▼B

— decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 ([27]);

— decisione n. S5, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]);

— decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 ([29]);

— decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([30]);

▼M3

— decisione n. S11, della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ([31]);

▼B

— decisione n. S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso ([32]);

▼M3

— decisione n. S11 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 ([33]);

▼B

— raccomandazione n. S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi ([34]);

— raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo ([35]).

Disoccupazione (serie U):

— decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico ([36]);

([27]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
([28]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
([29]) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
([30]) GU C 262 del 06.9.2011, pag. 6.
([31]) GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.
([32]) GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16.
([33]) GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.
([34]) GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.
([35]) GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8.
([36]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

▼B

— decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ([37]);

— decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([38]);

— decisione n. U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (CE) n. 987/2009 ([39]);

— raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza ([40]);

— raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ([41]).

PARTE II

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([42]), modificato da:

— regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 ([43]);

— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 ([44]);

— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ([45]);

— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 ([46]);

— regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 ([47]);

— regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 ([48]), modificato dal regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 ([49]);

— regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 ([50]).

([37]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
([38]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
([39]) GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.
([40]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
([41]) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
([42]) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
([43]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
([44]) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
([45]) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.
([46]) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
([47]) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
([48]) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.
([49]) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15.
([50]) GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.

▼B

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([51]), modificato da:

— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 ([52]);

— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ([53]);

— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 ([54]);

— regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 ([55]);

— regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 ([56]);

— regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 ([57]).

PARTE III

ADATTAMENTI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:

a) nell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO-GERMANIA

a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b) articolo 5, paragrafi 5 e 6, della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

REGNO UNITO-IRLANDA

Articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).";

b) nell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO";

c) nell'allegato VI è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno (Employment and Support Allowance ESA)

a) Per le prestazioni concesse prima del 1° aprile 2016 l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92° giorno l'ESA diventa una prestazione d'invalidità (fase principale).

([51]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
([52]) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
([53]) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.
([54]) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
([55]) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.
([56]) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15.
([57]) GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.

▼B

b) Per le prestazioni concesse il 1° aprile 2016 o successivamente l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366° giorno l'ESA diventa una prestazione d'invalidità (gruppo di sostegno).

Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.

Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.";

d) nell'allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.";

e) nell'allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966."

▼C1

f) nell'allegato X è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO

a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale];

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di impiego];

d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];

e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007)."

▼B

g) nell'allegato XI è aggiunto quanto segue:

▼B

"REGNO UNITO

1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

   a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

   b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 5 a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

      i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

         — una donna coniugata, o

         — una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

      ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

         — un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di superstite, o

         — una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito nella misura in cui ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

▼B

i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

5. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.".

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:

▼B

a) nell'allegato 1 è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO-BELGIO

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71).

REGNO UNITO-DANIMARCA

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.

REGNO UNITO-ESTONIA

L'accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.

REGNO UNITO-IRLANDA

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71) ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

REGNO UNITO-SPAGNA

L'accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

REGNO UNITO-FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b) L'accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

▼B

REGNO UNITO-ITALIA

L'accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.

REGNO UNITO-LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72).

REGNO UNITO-UNGHERIA

L'accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.

REGNO UNITO-MALTA

L'accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.

REGNO UNITO-PAESI BASSI

L'articolo 3, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

REGNO UNITO-PORTOGALLO

L'accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003.

REGNO UNITO-FINLANDIA

Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

REGNO UNITO-SVEZIA

L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).";

b) nell'allegato 3 è aggiunto quanto segue:

"REGNO UNITO".

▼B

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 4

1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ([1]).
2. Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([2]).
3. Capo II della direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([3]).
4. Capo II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ([4]).
5. Capo II della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([5]).
6. Capo II della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ([6]).
7. Capo II della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ([7]).
8. Capo II della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ([8]).
9. Capo III della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ([9]).
10. Capo II del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ([10]).

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
([2]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
([3]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
([4]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
([5]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
([6]) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
([7]) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
([8]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
([9]) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
([10]) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

▼B

ALLEGATO III

TERMINI PER LE SITUAZIONI O PER I REGIMI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1

I termini stabiliti nel presente allegato sono le date ultime per l'applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013.

Situazione/procedura	Termine
1. Custodia temporanea	**90 giorni** articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013
2. Immissione in libera pratica	1 mese + 10 giorni dopo l'accettazione della dichiarazione, articolo 146, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [1] per quanto riguarda la dichiarazione complementare; "termine ragionevole" per quanto riguarda la verifica, articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013 **Massimo: 60 giorni**
3. **Regimi speciali** Periodo per l'appuramento obbligatorio per il perfezionamento attivo, il perfezionamento passivo, l'uso finale e l'ammissione temporanea (allegato A, dato 4/17, del regolamento delegato (UE) 2015/2446). Appuramento mediante vincolo a un regime successivo, uscita dal territorio doganale o distruzione, articolo 215, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013	
a) Transito unionale	**Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo**
b) Deposito doganale	**Massimo: 12 mesi dopo la fine del periodo di transizione**
c) Zone franche	**Alla fine del periodo di transizione**
d) Ammissione temporanea	**Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo**
e) Uso finale	**Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo**
f) Perfezionamento attivo	**Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo**
g) Perfezionamento passivo	**Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo**
4. Esportazione	**150 giorni dopo lo svincolo**
5. Riesportazione	**150 giorni dopo lo svincolo**

[1] Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

▼B

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE RETI, DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E DELLE BANCHE DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 53, 99 E 100

1. È istituita la retrocompatibilità per il Regno Unito e l'Unione, intesa ad assicurare che nelle modifiche apportate a reti, sistemi di informazione e banche dati e nelle modifiche dei formati per lo scambio d'informazioni gli Stati membri e il Regno Unito possano continuare ad accettare reciprocamente le informazioni nel formato attuale, salvo che l'Unione e il Regno Unito non dispongano diversamente.

2. L'accesso del Regno Unito a una rete, un sistema di informazione o una banca dati determinati è limitato nel tempo. Per ogni rete, sistema di informazione o banca dati è indicato il corrispondente periodo di tempo. Qualora siano necessari scambi d'informazioni tra autorità doganali per applicare le procedure conformemente all'articolo 49 quando non sarà più possibile trattare i dati elettronicamente in conformità del presente allegato, sono utilizzati mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni.

Parte I: Dogane

Sistema informatico doganale	**Tipo di accesso**	**Termine**
ICS (Sistema di controllo delle importazioni)	Presentazione della dichiarazione precedente l'arrivo limitata a: — ricezione e trasmissione di dati relativi a dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) per dichiarazioni presentate prima della fine del periodo di transizione (nel caso di porti successivi o deviazioni); — ricezione e trasmissione di dati relativi ai rischi per dichiarazioni presentate prima della fine del periodo di transizione.	31 luglio 2021
NCTS (Nuovo sistema di transito informatizzato)	Tutte le funzionalità applicate alle operazioni di transito in corso, ossia movimenti svincolati per il transito prima della fine del periodo di transizione. [Nessun rilascio di nuove operazioni di transito dopo la fine del periodo di transizione.]	31 gennaio 2021
ECS (Sistema di controllo delle esportazioni)	**Conferma dell'uscita per le operazioni di esportazione in corso**, ossia merci svincolate per l'esportazione prima della fine del periodo di transizione: — per operazioni con gli uffici doganali di uscita nel Regno Unito, per confermare l'uscita delle merci nell'ECS; — per operazioni con gli uffici doganali di uscita negli Stati membri, ossia gli uffici doganali di esportazione nel Regno Unito, per ricevere conferma dell'uscita dagli uffici doganali di uscita degli Stati membri.	31 gennaio 2021

▼B

Sistema informatico doganale	Tipo di accesso	Termine
INF (Bollettino d'informazione)	— Accesso in sola lettura all'INF del portale commerciale specifico per gli operatori del Regno Unito. — Accesso lettura/scrittura agli INF attivi nel sistema INF per gli uffici doganali.	31 dicembre 2021
SURV-RECAPP (sistema di sorveglianza tariffaria – applicazione ricevente)	**Trasmissione di dati a opera delle autorità doganali del Regno Unito per immissione in libera pratica o regimi di esportazione:** — dichiarazioni di controllo (Surveillance Declaration Records - SDR) non ancora trasmesse per l'immissione in libera pratica o i regimi di esportazione cui sono state vincolate le merci prima della fine del periodo di transizione; — elementi di dichiarazioni di controllo per immissione in libera pratica che pongono termine o appurano un regime o una situazione in corso.	28 febbraio 2021
EBTI3 (informazioni tariffarie vincolanti europee)	**Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale:** accesso a informazioni relative alle decisioni connesse alle informazioni tariffarie vincolanti o a eventi successivi che possano influenzare la domanda o la decisione originaria [pieno accesso per consultazione].	8 gennaio 2021
TARIC3 (Tariffa doganale comune)	**Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale:** trasmissione di aggiornamenti quotidiani al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, tranne dati riservati (dati di sorveglianza statistica).	31 dicembre 2021
QUOTA2 (sistema di gestione dei contingenti tariffari, massimali tariffari e altri tipi di sorveglianza)	**Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale:** Gestione dei contingenti, cancellazione delle richieste di contingenti e restituzione dei quantitativi assegnati non utilizzati.	6 gennaio 2021
SMS TRA, EXP (Sistema di gestione dei modelli)	Accesso in sola lettura alla banca dati dei modelli di timbri, sigilli e certificati.	31 gennaio 2021

▼B

Sistema informatico doganale	Tipo di accesso	Termine
SMS QUOTA (Sistema di gestione dei modelli)	Accesso in sola lettura alla banca dati dei certificati di autenticità necessari per fruire dei contingenti.	6 gennaio 2021
OWNRES (comunicazione dei casi di frodi e irregolarità riguardanti le risorse proprie tradizionali superiori a 10 000 EUR, articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014)	Accesso limitato ai casi che coinvolgono il Regno Unito (nessun accesso all'analisi globale).	20 febbraio 2026
WOMIS (sistema d'informazione e gestione dei casi di inesigibilità riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014)	Accesso completo, limitato per impostazione predefinita alle comunicazioni nazionali di inesigibilità (accesso in sola lettura dal 1° luglio 2025 nell'ambito della liquidazione della contabilità separata entro il 31 dicembre 2025).	30 giugno 2025

Sistema di supporto	Tipo di accesso	Termine
EOS/EORI (sistema degli operatori economici – registrazione e identificazione degli operatori economici)	Accesso in sola lettura ai sistemi in questione.	31 dicembre 2021
CDS (sistema di decisioni doganali)	Accesso in sola lettura per gli operatori commerciali nel Regno Unito e per gli uffici doganali nel Regno Unito.	31 gennaio 2021
CS/RD2 (servizi centrali/dati di riferimento)	Accesso in sola lettura ai dati di riferimento. Accesso in scrittura solo per gli uffici doganali delle autorità nazionali del Regno Unito.	31 dicembre 2021
CS/MIS (servizi centrali/sistema d'informazione e gestione)	Accesso in sola scrittura per caricare le indisponibilità e le statistiche sulle imprese.	31 luglio 2021
GTP (portale commerciale generico)	Accesso alle funzioni generiche del portale commerciale nel Regno Unito fino alla disattivazione dell'ultimo portale commerciale specifico per gli operatori nel Regno Unito.	31 dicembre 2021

▼B

Reti e infrastrutture	Tipo di accesso	Termine
CCN (rete comune di comunicazione)	Collegata all'accesso per i sistemi in questione.	31 dicembre 2021 (od oltre se necessario per accise o imposte)
UUM&DS (gestione uniforme degli utenti e firme digitali)	Collegata all'accesso per i sistemi in questione.	31 dicembre 2021 (od oltre se necessario per accise o imposte)
CCN2 (rete comune di comunicazione 2)	Collegata all'accesso per i sistemi in questione.	31 dicembre 2021 (od oltre se necessario per accise o imposte)

Parte II: Accise

Sistema informatico sulle accise	Tipo di accesso	Termine
EMCS Core (sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa)	Sospensione dall'accisa: trasmissione da e verso il Regno Unito delle note di ricevimento/note di esportazione (IE818).	31 maggio 2021
EMCS Admin Coop (cooperazione amministrativa sul sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa)	– Trasmissione da e verso il Regno Unito di messaggi relativi ai movimenti in corso (relazioni sull'evento, relazioni di controllo, cooperazione amministrativa, indagini sui movimenti EMCS in corso);	31 maggio 2021
	– gli Stati membri e il Regno Unito mantengono la cooperazione amministrativa EMCS on line per consentire richieste e audit sui movimenti fino alla fine del periodo di transizione.	31 dicembre 2024

Sistema di supporto	Tipo di accesso	Termine
SEED (sistema di scambio di dati sulle accise)	In sola lettura; gli operatori economici del Regno Unito sono invalidati.	31 maggio 2021
CS/MISE (servizi centrali/sistema d'informazione e gestione dell'EMCS)	Filtrato per limitarlo ai movimenti cui partecipa il Regno Unito	31 maggio 2021

▼B

Reti e infrastrutture	Tipo di accesso	Termine
CCN (rete comune di comunicazione)	Collegata all'accesso per i sistemi in questione.	31 maggio 2021 (od oltre se necessario per accise o imposte)

Parte III: IVA

Sistema informatico dell'IVA	Tipo di accesso	Termine
VAT-VIES (sistema di scambio di informazioni sull'IVA)	**Dati sulla registrazione dei soggetti passivi:** Accesso reciproco ai sistemi informatici del Regno Unito e degli Stati membri ([1]) per scambiare, fino al 31 dicembre 2024, informazioni relative alla registrazione storica dell'altra parte ([2]) (dati di registrazione inseriti nel sistema prima della fine del periodo di transizione), nonché informazioni relative alla registrazione dell'altra parte aggiornate dopo il periodo di transizione (ad esempio, fine della registrazione di un soggetto passivo).	31 dicembre 2024 ([3])
	Operazioni - informazioni sul fatturato: Accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco allo scambio d'informazioni contenute negli elenchi riepilogativi trasmessi all'altra parte per le operazioni eseguite ([4]) prima della fine del periodo di transizione e in cui sono coinvolti soggetti passivi della parte ricevente; il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente accesso alle informazioni sul fatturato delle operazioni che hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020.	31 dicembre 2024
Rimborso dell'IVA	Accesso al sistema informatico per: — inoltrare agli Stati membri le richieste di rimborso dell'IVA presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito conformemente alla direttiva 2008/9/CE e ricevere dagli Stati membri le richieste di rimborso dell'IVA presentate da soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro;	30 aprile 2021
	– trattare ([5]) le richieste di rimborso dell'IVA ricevute dal Regno Unito e presentate dai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro e le richieste di rimborso dell'IVA ricevute dagli Stati membri e presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito.	31 gennaio 2022

▼B

Sistema informatico dell'IVA	Tipo di accesso	Termine
MOSS	**Informazioni relative alla registrazione:**	
(mini sportello unico)	accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per:	
	– scambiare informazioni relative alla registrazione e alla registrazione storica;	31 dicembre 2024
	– diffondere le informazioni relative alle nuove registrazioni via MOSS, per le registrazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.	20 febbraio 2021
	Dichiarazioni IVA:	
	accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per:	
	– scambiare informazioni relative alle dichiarazioni via MOSS, per le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 2021;	20 febbraio 2021
	– scambiare le modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS presentate entro il 20 gennaio 2021;	20 gennaio 2022
	– scambiare informazioni relative alle dichiarazioni IVA per le operazioni in cui è coinvolta l'altra parte.	31 dicembre 2024
	– Il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente accesso alle informazioni sulle dichiarazioni IVA di operazioni che hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020.	
	Informazioni sul pagamento:	
	accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per:	
	– scambiare informazioni relative ai pagamenti di imprese iscritte al MOSS, ricevuti entro il 31 gennaio 2021;	20 febbraio 2021
	– per le operazioni imponibili nell'altra parte, scambiare informazioni relative ai rimborsi o ai pagamenti per le modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS presentate entro il 31 dicembre 2021.	20 gennaio 2022

(1) Ai fini del presente allegato, per "accesso reciproco" s'intende che il Regno Unito deve provvedere affinché gli Stati membri abbiano accesso nel Regno Unito agli stessi dati ai quali il Regno Unito e gli Stati membri hanno accesso negli Stati membri.

(2) Ai fini del presente allegato, per "altra parte" s'intende uno Stato membro per il Regno Unito e il Regno Unito per uno Stato membro.

(3) I dati relativi al numero d'identificazione IVA dei soggetti passivi del Regno Unito devono essere aggiornati fino al 31 dicembre 2024.

(4) Comprese le operazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

(5) Ai fini del presente trattino, per "trattare" s'intende completare tutte le azioni relative a una richiesta per consentirne la conclusione, tra cui la notifica degli eventuali importi rifiutati con modalità dettagliate per presentare ricorso, il rimborso degli importi ammissibili nonché lo scambio di messaggi pertinenti con il sistema di rimborso dell'IVA.

▼B

Sistema di supporto	Tipo di accesso	Termine
CCN/eFCA Cooperazione amministrativa per l'IVA (rete comune di comunicazione/(applicazione centrale via modulo elettronico)	Trasmissione tra il Regno Unito e gli Stati membri di richieste di cooperazione amministrativa ai fini dell'IVA e follow-up di tali richieste	31 dicembre 2024
Preferenze per il rimborso dell'IVA in base al codice d'identificazione fiscale	Accesso del Regno Unito al fine di aggiornare le preferenze del Regno Unito in materia di rimborso dell'IVA	31 marzo 2021

Parte IV: Assistenza in materia di recupero di dazi e imposte

Sistema di supporto	Tipo di accesso	Termine
CCN/eFCA Assistenza alla riscossione	Trasmissione tra il Regno Unito e gli Stati membri di richieste di assistenza in materia di recupero e follow-up di tali richieste.	31 dicembre 2025

▼B

ALLEGATO V

EURATOM

Il presente allegato definisce le categorie delle attrezzature e altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza, che si trovano nel Regno Unito in virtù del trattato Euratom e che diventano proprietà del Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

Alla fine del periodo di transizione la Commissione europea trasmette al Regno Unito l'inventario definitivo delle attrezzature Euratom e altri beni trasferiti.

In conformità dell'articolo 84, paragrafo 1, e dell'articolo 148, il Regno Unito rimborsa all'Unione il valore di tali attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei conti consolidati per l'esercizio 2020. La Commissione europea comunica al Regno Unito tale valore al momento dell'approvazione regolamentare definitiva.

Le attrezzature Euratom si trovano a:

— **Sellafield** ([1]), sito del Regno Unito di ritrattamento del combustibile nucleare;

— **Dounreay** ([2]), ex centro di ricerca e sviluppo del Regno Unito sui reattori veloci;

— **Sizewell** ([3]), sito composto da due centrali nucleari, Sizewell A (non operativo) e Sizewell B, un reattore ad acqua pressurizzata tuttora operativo;

— **Capenhurst** ([4]), impianto di arricchimento dell'uranio;

— **Springfields** ([5]), impianto di fabbricazione di combustibile;

— Altri reattori, strutture di ricerca, mediche e di altro tipo in cui sono in uso attrezzature per il controllo di sicurezza.

Le attrezzature Euratom comprendono vari elementi costituiti da installazioni fisse e relativi rivelatori associati necessari per l'uso di tali installazioni e che sono parte integrante dell'intero sistema installato:

1. Sigilli:

   — sigilli in metallo monouso;

   — sigilli in fibra ottica monouso e multiuso; e

   — lettori di sigilli.

2. Strumentazione per la sorveglianza:

([1]) Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, UNITED KINGDOM
([2]) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, UNITED KINGDOM
([3]) EDF Energy Nuclear Generation Limited - Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON
([4]) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, UNITED KINGDOM
([5]) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, UNITED KINGDOM

▼B

— sistemi di sorveglianza per la sicurezza a componenti digitali e analogici singoli e multipli.

3. Strumentazione di misura (test non distruttivi):

— vari tipi di rivelatori gamma con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure gamma;

— vari tipi di rivelatori per neutroni con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure di neutroni; e

— strumentazione per l'assemblaggio di combustibile nuovo e esaurito, fusti di uranio e plutonio, compresi scanner per l'assemblaggio di barre di combustibile, bilance e celle di carico.

4. Strumentazione di laboratorio (facenti parte del laboratorio in loco a Sellafield):

— spettrometro di massa (TIMS);

— strumenti per la misura gamma e raggi X (es. K-edge densitometro e XRF); e

— scatole a guanti con apparecchiatura analitica compresi densitometro e bilance analitiche.

Per agevolare il passaggio di proprietà di tali attrezzature, il Regno Unito e la Comunità concludono le intese giuridiche necessarie per liberare la Comunità dagli obblighi e dalle responsabilità che le incombono a norma dell'accordo del 25 marzo 1994 con la British Nuclear Fuels PLC (ora Sellafield Ltd).

5. Computer e apparecchi connessi (in uffici e sistemi di misura):

— personal computer e apparecchi connessi tra cui infrastrutture di trasmissione remota dei dati (gruppi batterie e alimentatori, dispositivi hardware per il controllo di più computer, apparecchiature di rete comprese fibre ottiche, cavi Ethernet e convertitori, interruttori, router VPN, time controller e domain controller, cabinet); e

— server, schermi e stampanti.

▼B

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE PROCEDURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 98

1. Cooperazione amministrativa fra gli Stati membri relativamente alle dichiarazioni del fornitore sull'origine delle merci, istituita ai fini degli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi (articoli da 61 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

2. Per il controllo delle prove dell'origine rilasciate da autorità di paesi terzi o organismi da queste autorizzati (regimi speciali d'importazione non preferenziali) (articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) e per il controllo delle prove dell'origine rilasciate o compilate da autorità del paese terzo o esportatori (regimi preferenziali) (articoli da 108 a 111 e 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; articolo 32 dell'allegato II del regolamento 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 55 dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio e disposizioni equivalenti negli accordi preferenziali).

3. Assistenza reciproca nell'ambito della riscossione di un'obbligazione doganale (articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; articolo 165 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

4. Assistenza reciproca nell'ambito del trasferimento dell'importo dell'obbligazione doganale dallo Stato membro che ha accettato una garanzia allo Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale (articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 153 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

5. Verifica delle prove della posizione doganale delle merci unionali (e assistenza amministrativa) (articolo 153 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 212 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

6. Comunicazione tra autorità in relazione alle merci in reintroduzione (articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 256 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

7. Cooperazione amministrativa nell'ambito della riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul (articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 170 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

8. Assistenza reciproca per ottenere informazioni supplementari ai fini di una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio (articolo 22 e articolo 116, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 175 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

9. Verifica e assistenza amministrativa per controlli a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito unionale (articolo 48 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 292 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

10. Cooperazione amministrativa nell'ambito della riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito (articolo 226, paragrafo 3, lettere a), (b) e (c), del regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 167 e 169 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

11. Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR (articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 168 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

12. Cooperazione diretta e scambio di informazioni tra Stati membri in relazione al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio).

▼B

ALLEGATO VII

ELENCO DEGLI ATTI/DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 128, PARAGRAFO 6

1. Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (fatto salvo l'articolo 96, paragrafo 1, del presente accordo) ([1]).

2. Titoli III e IX della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([2]); regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico ([3]); regolamento (CE) n. 1394/2007del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate ([4]); regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani ([5]); titoli III e VII della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ([6]); regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale ([7]); regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ([8]); regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]); regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari ([10]).

3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([11]).

4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ([12]).

5. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ([13]), e regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale ([14]).

6. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([15]).

([1]) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
([2]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([3]) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
([4]) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.
([5]) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
([6]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
([7]) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
([8]) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
([9]) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5.
([10]) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7.
([11]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
([12]) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
([13]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
([14]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
([15]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

▼B

7. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ([16]).

8. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ([17]).

9. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ([18]).

10. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ([19]) e articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([20]).

11. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ([21]).

12. Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([22]).

13. Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi ([23]).

([16]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.
([17]) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
([18]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
([19]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
([20]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
([21]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
([22]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
([23]) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

▼B

ALLEGATO VIII

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO E DEI COMITATI SPECIALIZZATI

Articolo 1

Presidenza

1. Il comitato misto è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale, o da funzionari di alto livello nominati come supplenti. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente per iscritto le nomine dei copresidenti e relativi supplenti.

2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.

3. Il copresidente che non sia in grado di partecipare a una riunione può essere sostituito da un delegato. Il copresidente o suo delegato informa della delega, per iscritto e quanto prima, l'altro copresidente e il segretariato del comitato misto.

4. Il delegato del copresidente esercita i diritti del copresidente nei limiti della delega. Nel presente regolamento i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.

Articolo 2

Segretariato

Il segretariato del comitato misto ("segretariato") è composto di un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato, sotto l'autorità dei copresidenti, assolve i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento interno.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni

1. Prima di ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato della composizione prevista delle delegazioni.

2. Ove opportuno e su decisione dei copresidenti, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del comitato misto esperti o altre persone che non sono membri delle delegazioni, per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 4

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

2. In deroga al paragrafo 1 i copresidenti possono decidere che una riunione del comitato misto si tenga in videoconferenza o teleconferenza.

3. A convocare le riunioni del comitato misto è il segretariato, in data e luogo decisi dai copresidenti. Se l'Unione europea o il Regno Unito ha presentato una richiesta di riunione, il comitato misto si adopera per riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi d'urgenza il comitato si adopera per riunirsi prima.

▼B

Articolo 5

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito, come documenti del comitato misto, i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni di detto comitato.

Articolo 6

Corrispondenza

1. L'Unione e il Regno Unito trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.

2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti o a questi direttamente indirizzata è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la documentazione pertinente ai copresidenti almeno15 giorni prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti di cui l'Unione o il Regno Unito ha chiesto l'iscrizione. I punti richiesti sono trasmessi con la documentazione pertinente al segretariato almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.

3. Almeno dieci giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio. Essi possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio, in tutto o in parte, prima dell'inizio della riunione.

4. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, con decisione del comitato misto può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.

5. In casi eccezionali i copresidenti possono decidere di derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Verbale

1. Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:

   a) i documenti presentati al comitato misto;

   b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e

   c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative adottate su punti specifici.

▼B

3. Il verbale contiene l'elenco dei nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.

4. Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro altra data decisa dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne firmano due esemplari autentici. L'Unione e il Regno Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

5. Il segretariato prepara anche una sintesi del verbale. Approvata la sintesi, i copresidenti possono decidere di renderla pubblica.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Tra una riunione e l'altra il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta se i copresidenti decidono di avvalersi di tale procedura. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti.

2. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini "decisione" o "raccomandazione" rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione.

3. Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

4. I copresidenti firmano le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto e il segretario le trasmette alle parti immediatamente dopo la firma.

Articolo 10

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del comitato misto sono riservate.

2. Se l'Unione o il Regno Unito presenta al comitato misto o a un comitato specializzato informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione e il Regno Unito possono decidere individualmente se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali.

Articolo 11

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito.

2. La lingua di lavoro del comitato misto è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il comitato misto delibera in base a documenti redatti in inglese.

Articolo 12

Spese

1. L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto.

▼B

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione per le riunioni che si tengono a Bruxelles, e a carico del Regno Unito per le riunioni che si tengono a Londra.

3. Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del comitato misto durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.

Articolo 13

Comitati specializzati

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ai comitati specializzati si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 1 a 12, salvo che il comitato misto non decida diversamente.

2. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti nominati dalla Commissione europea e dal governo del Regno Unito. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente le nomine dei rappresentanti.

3. Tutte le informazioni e relazioni che un comitato specializzato deve fornire a norma dell'articolo 165, paragrafo 4, dell'accordo sono sottoposte al comitato misto senza indebito ritardo.

Articolo 14

Relazione annuale

Per ogni anno civile il segretariato redige entro il 1º maggio dell'anno successivo la relazione annuale di cui all'articolo 164, paragrafo 6, dell'accordo relativa al funzionamento dell'accordo stesso. La relazione annuale è adottata e firmata dai copresidenti.

▼B

ALLEGATO IX

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

PARTE A

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:

a) "parte": l'Unione o il Regno Unito;

b) "attore": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 170 dell'accordo;

c) "convenuto": la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione del presente accordo;

d) "rappresentante di una parte": un funzionario o altra persona fisica designata da una parte a rappresentarla ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

e) "esperto": la persona incaricata da una parte di prestarle consulenza o assistenza in relazione ai procedimenti dinanzi a un collegio arbitrale;

f) "assistente": la persona fisica che, su mandato di nomina, svolge ricerche o presta assistenza al membro di un collegio arbitrale sotto la direzione e il controllo del membro stesso;

II. Notifiche

2. Le regole seguenti si applicano alle notifiche tra le parti e il collegio arbitrale:

a) il collegio arbitrale trasmette contestualmente a entrambe le parti tutte le richieste, le comunicazioni, le osservazioni scritte e altri documenti;

b) la parte che rivolge al collegio arbitrale una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento ne invia contemporaneamente copia all'altra parte; e

c) la parte che rivolge all'altra parte una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento in relazione alla controversia, ne invia contemporaneamente copia al collegio arbitrale.

3. Le notifiche di cui al punto 2 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito.

4. Su richiesta scritta delle parti o del collegio arbitrale, l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da canale di comunicazione tra le parti e il collegio arbitrale.

▼B

5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, comunicazioni, osservazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un fine settimana o un giorno festivo per la Commissione europea o per il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito, secondo i casi, il documento può essere consegnato il giorno lavorativo successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Unione e il Regno Unito si informano reciprocamente e, nel caso di cui al punto 4, informano l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato, dei giorni festivi per la Commissione europea e per il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito rispettivamente.

III. Nomina e sostituzione dei membri del collego arbitrale

7. Se, conformemente all'articolo 171, paragrafo 5, dell'accordo, sono estratti a sorte uno o più membri del collegio arbitrale, l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa tempestivamente le parti della data, ora e luogo della selezione. Le parti possono scegliere di essere presenti durante la selezione. Tuttavia l'assenza di una o entrambe le parti non osta allo svolgimento della selezione.

8. L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa per iscritto ogni personalità selezionata della sua nomina a membro di un collegio arbitrale. Entro cinque giorni da tale comunicazione, ogni persona selezionata conferma la propria disponibilità all'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato e a entrambe le parti.

9. La parte che ritenga che un membro del collegio arbitrale non rispetti il codice di condotta di cui alla parte B e debba pertanto essere sostituito, ne informa l'altra parte entro 15 giorni da quando ha acquisito elementi di prova sufficienti delle inosservanze presunte.

10. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9. Esse informano il membro del collegio arbitrale delle inosservanze presunte e possono chiedergli di prendere le opportune misure correttive. Possono anche decidere di comune accordo di sollevare il membro dall'incarico e selezionare un nuovo membro conformemente all'articolo 171 dell'accordo.

Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire un membro del collegio arbitrale diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio arbitrale riconosce che il membro del collegio arbitrale non rispetta il codice di condotta, è selezionato un nuovo membro in conformità dell'articolo 171 dell'accordo.

11. Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle restanti personalità proposte dall'Unione e dal Regno Unito di comune accordo per l'incarico di presidente a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo ("personalità selezionata"). Il nome della personalità selezionata è estratto a sorte dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

Se la personalità selezionata riconosce che il presidente non rispetta il codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità dell'articolo 171 dell'accordo tra le personalità proposte dall'Unione e dal Regno Unito di comune accordo per l'incarico di presidente, ad eccezione della personalità selezionata.

▼B

IV. Questioni finanziarie

12. Le parti partecipano in egual misura alle spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale, compresi i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale.

13. Entro sette giorni dalla costituzione del collegio arbitrale le parti concordano con il collegio quanto segue:

a) i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, che devono essere ragionevoli e in linea con le norme dell'OMC;

b) il compenso degli assistenti; per ciascun membro del collegio arbitrale, l'importo totale del compenso degli assistenti deve essere ragionevole e in ogni caso non superare un terzo del compenso del membro stesso.

Tale accordo può essere raggiunto con qualsiasi mezzo di comunicazione.

V. Calendario e comunicazioni scritte

14. Entro sette giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, fissa un calendario indicativo dei lavori.

15. L'attore trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla data in cui è stato fissato calendario indicativo. Il convenuto trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto copia delle osservazioni scritte dell'attore.

VI. Funzionamento del collegio arbitrale

16. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

17. Salvo che il presente accordo o il presente regolamento di procedura non disponga diversamente, il collegio arbitrale può celebrare i procedimenti e deliberare con qualsiasi mezzo di comunicazione.

18. Solo i membri del collegio arbitrale possono partecipare alle deliberazioni, ma il collegio arbitrale può autorizzare la presenza alle deliberazioni degli assistenti dei suoi membri.

19. È competenza esclusiva dei membri del collegio arbitrale redigere il lodo o altra decisione, che non può essere delegata ad altri.

20. L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato provvede ai servizi di segreteria e ad altro sostegno logistico del collegio arbitrale.

21. Se sorge una questione procedurale non contemplata dal presente accordo o dal presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, decidere la procedura da seguire, purché sia compatibile con il presente accordo e con il presente regolamento di procedura.

22. Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare i termini per i procedimenti di cui al presente regolamento di procedura o procedere ad altro adeguamento procedurale o amministrativo, informa per iscritto le parti, dopo averle consultate, dei motivi della modifica o dell'adeguamento, nonché dei termini o dell'adeguamento necessari.

▼B

VII. Udienze

23. In base al calendario indicativo stabilito conformemente al punto 14, consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico, a meno che l'udienza si svolga a porte chiuse.

Il collegio arbitrale può decidere, d'accordo con le parti, di non celebrare l'udienza.

24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza si svolge all'Aia presso la Corte permanente di arbitrato.

25. Il collegio arbitrale può indire udienze supplementari con l'accordo delle parti.

26. Tutti i membri del collegio arbitrale sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono presenziare all'udienza:

a) i rappresentanti delle parti;

b) i consulenti;

c) gli assistenti:

d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e

e) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio arbitrale.

28. Al più tardi cinque giorni prima della data di udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di quella parte, e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza.

29. Il collegio arbitrale celebra l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente all'attore e al convenuto, sia nell'argomentazione che nella replica:

a) argomentazione:

i) argomentazione dell'attore;

ii) argomentazione del convenuto;

b) replica:

i) replica dell'attore;

ii) controreplica del convenuto.

30. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

31. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

32. Entro dieci giorni dalla data di udienza ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte complementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

▼B

VIII. Domande scritte

33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento.

34. A ciascuna parte è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte alle domande rivolte dal collegio arbitrale, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto copia di tale risposta.

IX. Riservatezza

35. Le informazioni che una parte presenta al collegio arbitrale in via riservata sono considerate riservate dall'altra parte e dal collegio. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione epurata da tali informazioni riservate che può essere resa pubblica.

36. Nel presente regolamento di procedura nulla osta a che una parte divulghi le proprie osservazioni scritte, risposte alle domande rivolte dal collegio arbitrale o il verbale delle argomentazioni orali, purché nel fare riferimento a informazioni presentate dall'altra parte non divulghi quelle che l'altra parte considera riservate.

37. Le udienze dinanzi al collegio arbitrale sono pubbliche, salvo se le osservazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni riservate o se le parti convengono che l'udienza debba essere a porte chiuse. In tal caso le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale.

X. Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né altrimenti comunica oralmente con una parte in assenza dell'altra parte.

XI. Casi urgenti

39. Nei casi urgenti di cui all'articolo 173, paragrafo 2, dell'accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.

XII. Traduzione e interpretazione

40. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese. Le decisioni del collegio arbitrale sono emanate in inglese.

41. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese, nonché le eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti.

PARTE B

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si applica la definizione di "assistente" di cui al regolamento di procedura. Inoltre per "candidato" si intende la personalità il cui nome figura nell'elenco di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma di tale articolo.

▼B

Responsabilità nel procedimento

2. I candidati e i membri di un collegio arbitrale evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati o membri di un collegio arbitrale ottemperano agli obblighi di cui ai punti 8, 9 e 10.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermati membri di un collegio arbitrale a norma del presente accordo, i candidati dichiarano per iscritto alle parti qualsiasi interesse, relazione o fatto di cui siano a conoscenza che possa influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

4. I candidati e i membri di un collegio arbitrale comunicano solo al comitato misto le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, affinché siano esaminate dall'Unione e dal Regno Unito.

5. I membri di un collegio arbitrale dichiarano per iscritto alle parti, in qualsiasi fase del procedimento dinanzi al collegio arbitrale, gli interessi, le relazioni o i fatti di cui al punto 3 di cui siano o vengano a conoscenza.

Dovere di diligenza dei membri di un collegio arbitrale

6. Dopo la nomina i membri di un collegio arbitrale esercitano le loro funzioni interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento dinanzi al collegio arbitrale, con equità e diligenza. In particolare:

a) esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento dinanzi al collegio arbitrale e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale compito;

b) prendono tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 9 e 10 e le rispettino.

Indipendenza e imparzialità dei membri del collego arbitrale

7. I membri del collegio arbitrale:

a) sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità, non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso l'Unione o il Regno Unito o dal timore di critiche;

b) non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle loro funzioni;

c) non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare;

d) si adoperano affinché il loro comportamento e giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale;

e) evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro indipendenza o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità;

▼B

f) non discutono alcun aspetto della questione oggetto del procedimento né lo svolgimento del procedimento dinanzi al collegio arbitrale con una o entrambe le parti in assenza degli altri membri del collegio arbitrale.

Obblighi degli ex membri di un collego arbitrale

8. Gli ex membri di un collego arbitrale evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o abbiano tratto vantaggio da una decisione o un lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

9. I membri o ex membri di un collegio arbitrale:

a) non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento dinanzi al collegio arbitrale o acquisite nel corso di tale procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi altrui;

b) non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, le discussioni del collegio arbitrale o l'opinione di un membro.

10. I membri di un collegio arbitrale non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della pubblicazione conformemente al presente accordo.